

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1642)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1966 (V. Stampati nn. 2715 e 2940)*

**d'iniziativa dei deputati PENNACCHINI (2715); MARTUSCELLI (2940)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 aprile 1966*

Modifiche agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario,  
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

*(Incompatibilità di sede per coniugio,  
parentela o affinità con professionisti).*

« I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali, ed i magistrati delle preture, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali il loro coniuge, i loro parenti o affini fino al secondo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore né, comunque, ad uffici giudiziari

avanti i quali il loro coniuge, i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore ».

Art. 2.

L'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

*(Incompatibilità per vincoli di coniugio, di parentela o di affinità fra magistrati della stessa sede).*

« I magistrati che sono tra loro coniugi o che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

Questa disposizione non si applica quando, a giudizio del Ministero di grazia e giustizia, per il numero dei componenti il collegio o l'ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.

Tuttavia non possono far parte come giudici nello stesso collegio giudicante, nelle corti e nei tribunali i coniugi, i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso ».